

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1140 DEL 2 MAGGIO 2025 - PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2025 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ISOLA DEL GIGLIO, DI MONTE ARGENTARIO E DI ORBETELLO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO, DI CAMPO NELL'ELBA, DI MARCIANA, DI PORTOFERRAIO E DI RIO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, DI CASTELNUOVO IN GARFAGNANA DELLA PROVINCIA DI LUCCA E DI MONTALE, DI MONTEMURLO, DI LAMPORECCHIO E DI LARCIANO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA E DAL 14 MARZO 2025 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E DELLE PROVINCE DI LIVORNO, DI LUCCA, DI PISA, DI PISTOIA E DI PRATO.

(AGGIORNAMENTO APRILE 2026)¹

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'Ordinanza 1140 del 2 maggio 2025 – **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato”** (di seguito **“Ordinanza”**).

L'ordinanza in questione, **all'art.11**, dispone quanto segue:

- In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia; nonché dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato;
- considerato che tali eventi di elevata intensità hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e che pertanto costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici**
 - previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione**

¹ Aggiornata post Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026.

dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 9-04-2027² – termine prorogato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026);

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 1° giugno 2025**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
 - tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 9 aprile 2027³** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata**
ovvero
- 2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in

² Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026 **“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nei giorni dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell'Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia e dal 14 marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato”**, è stato prorogato di 12 mesi e dunque sino al 09/04/2027 lo stato di emergenza, precedentemente disposto sino al 09/04/2026 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 09/04/2025. Tale proroga impatta sul termine finale sino al quale è possibile beneficiare della sospensione per tutti coloro che l'abbiano già richiesta ed ottenuta nei termini dettati dall'ordinanza 1140/2025.

³ **Termine prorogato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2026.**

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actaliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia. Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.

scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno inviare una richiesta scritta alla propria Agenzia di riferimento.

INFORMATIVA OCDPC **1140 del 2 maggio 2025** – Aggiornamento aprile 2026 – Data pubblicazione 30/04/2026.

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale e Direzione Generale: 00187 Roma (RM)
via Sardegna, 129 T+39 065 2861 F +39 0652 863305
info@roma.bcc.it www.bccroma.it

PEC bccroma@actaliscertymail.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma. C.F. 01275240586 R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia. Albo delle società cooperative n. A149122. Cod. ABI n. 8327. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007.